SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2595-A

Relazione orale
Relatore BOBBIO

TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 27 dicembre 2004

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale

presentato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali
dal Ministro delle attività produttive
dal Ministro della giustizia
dal Ministro per le politiche comunitarie
e dal Ministro dell'interno
di concerto col Ministro per gli affari regionali
e col Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione

(V. *Stampato Camera n.* **3045**)

approvato dalla Camera dei deputati il 20 novembre 2003

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 novembre 2003

TIPOGRAFIA DEL SENATO (950)

INDICE

Pareri:

– della 1ª Commissione permanente . . . . . *Pag.* 3

– della 5ª Commissione permanente . . . . . » 4

– della 14ª Commissione permanente . . . . . » 5

Disegno di legge, testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione . . . . . » 6

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: FALCIER)

16 marzo 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRARA)

21 dicembre 2004

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge ed il relativo emendamento 1.100, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione della proposta 1.100, su cui esprimere parere di nulla osta.

PARERE DELLA 14ª COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: GIRFATTI)

22 settembre 2004

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, trasmessi in data 15 settembre 2004, formula, per quanto di competenza, il seguente parere:

non ostativo sull'1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5;

favorevole sull'1.7, 1.8, 1.10;

sull'1.11 il parere è favorevole a condizione che venga riformulato inserendo dopo la parola: «emanare», il seguente inciso: «fermo restando il rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti alle imprese».

Il parere è invece contrario sull'1.6 e sull'1.9, poiché non sono ammesse dall'ordinamento comunitario agevolazioni soggettive per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e forniture. Sarebbero in contrasto con princìpi di parità di trattamento e di non discriminazione. Né, dal punto di vista delle fonti, le misure agevolative previste nella forma di «linee-guida» possono derogare a precisi obblighi imposti dalle direttive comunitarie e dalle leggi interne in materia. È preferibile quindi la formulazione dell'emendamento 1.7, sul quale il parere è infatti favorevole, poiché circoscrivere le misure agevolative alle sole imprese sociali che posseggano statutariamente l'inserimento delle persone svantaggiate ed inoltre prevede l'emanazione di norme specifiche e uso già di «linee-guida». Le due nuove direttive in materia di appalti pubblici, la n. 18/2004 e la n. 17/2004, prevedono la possibilità per gli Stati membri di riservare taluni appalti a «laboratori protetti», rispettivamente gli articoli 19 e 28. Le finalità perseguite è quella di garantire misure contro l'esclusione sociale e promuovere forme di integrazione dei disabili nel mondo del lavoro. Le due direttive di conseguenza, danno facoltà agli Stati membri di riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione o di riservare l'esecuzione a tali laboratori «quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta da disabili, i quali, in ragione della natura o della gravità del loro *handicap*, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali». L'emendamento 1.7, pertanto costituisce un primo passo verso l'attuazione anticipata dei due articoli delle direttive, le quali prendono come termine di recepimento il 31 gennaio 2006.

DISEGNO DI LEGGE TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI	**DISEGNO DI LEGGE** TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 1.	Art. 1.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro delle attività produttive, del Ministro della giustizia, del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'interno, uno o più decreti legislativi recanti una disciplina organica, ad integrazione delle norme dell'ordinamento civile, relativa alle imprese sociali, intendendosi come imprese sociali le organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un'attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale. Tale disciplina deve essere informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:	1. *Identico*:
a) definire, nel rispetto del quadro normativo e della specificità propria degli organismi di promozione sociale, nonché della disciplina generale delle associazioni, delle fondazioni, delle società e delle cooperative, e delle norme concernenti la cooperazione sociale e gli enti ecclesiastici, il carattere sociale dell'impresa sulla base:	*a) identica*;
1) delle materie di particolare rilievo sociale in cui essa opera la prestazione di beni e di servizi in favore di tutti i potenziali fruitori, senza limitazione ai soli soci, associati o partecipi;	
2) del divieto di ridistribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, ad amministratori e a persone fisiche o giuridiche partecipanti, collaboratori o dipendenti, al fine di	

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
garantire in ogni caso il carattere non speculativo della partecipazione all'attività dell'impresa;	
3) dell'obbligo di reinvestire gli utili o gli avanzi di gestione nello svolgimento dell'attività istituzionale o ad incremento del patrimonio;	
4) delle caratteristiche e dei vincoli della struttura proprietaria o di controllo, escludendo la possibilità che soggetti pubblici o imprese private con finalità lucrative possano detenere il controllo, anche attraverso la facoltà di nomina maggioritaria degli organi di amministrazione;	
b) prevedere, in coerenza con il carattere sociale dell'impresa e compatibilmente con la struttura dell'ente, omogenee disposizioni in ordine a:	*b) identica*;
1) elettività delle cariche sociali e relative situazioni di incompatibilità;	
2) responsabilità degli amministratori nei confronti dei soci e dei terzi;	
3) ammissione ed esclusione dei soci;	
4) obbligo di redazione e di pubblicità del bilancio economico e sociale, nonché di previsione di forme di controllo contabile e di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa;	
5) obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di cessazione dell'impresa, ad altra impresa sociale ovvero ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, fatto salvo, per le cooperative sociali, quanto previsto dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni;	
6) obbligo di iscrizione nel registro delle imprese;	
7) definizione delle procedure concorsuali applicabili in caso di insolvenza;	
8) rappresentanza in giudizio da parte degli amministratori e responsabilità limitata al patrimonio dell'impresa per le obbligazioni da questa assunte;	

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
9) previsione di organi di controllo;	
10) forme di partecipazione nell'impresa anche per i diversi prestatori d'opera e per i destinatari delle attività;	
11) una disciplina della trasformazione, fusione e cessione d'azienda in riferimento alle imprese sociali tale da preservarne la qualificazione e gli scopi e garantire la destinazione dei beni delle stesse a finalità di interesse generale;	
12) conseguenze sulla qualificazione e la disciplina dell'impresa sociale, derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni relative ai requisiti dell'impresa sociale e dalla violazione di altre norme di legge, in particolare in materia di lavoro e di sicurezza, nonché della contrattazione collettiva, in quanto compatibile con le caratteristiche e la natura giuridica dell'impresa sociale;	
c) attivare, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, funzioni e servizi permanenti di monitoraggio e di ricerca necessari alla verifica della qualità delle prestazioni rese dalle imprese sociali;	*c) identica*;
***d)* prevedere che all'impresa sociale possano essere attribuite agevolazioni fiscali;**	*soppressa*
***e)* prevedere per enti che già godono di regimi agevolativi la possibilità di qualificarsi come imprese sociali, lasciando agli stessi la possibilità di optare per il regime fiscale di maggior favore;**	*soppressa*
f) definire la disciplina dei gruppi di imprese sociali secondo i princìpi di trasparenza e tutela delle minoranze, regolando i conflitti di interesse e le forme di abuso da parte dell'impresa dominante.	***d)*** *identica.*
2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo provvede a coordinare le disposizioni dei medesimi decreti con le disposizioni vigenti nelle stesse materie e nelle materie connesse, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni	2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le rappresentanze del terzo settore, ferme restando le disposizioni in vigore concernenti il regime giuridico e amministrativo degli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.	
3. Dall'attuazione dei princìpi e dei criteri direttivi di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	3. Dall'attuazione dei princìpi e dei criteri direttivi di cui **alla presente legge** non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. I princìpi e i criteri direttivi di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 1 devono essere attuati nell'ambito delle risorse preventivamente stanziate dalla legge finanziaria.	*Soppresso*
5. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono indicate annualmente le variazioni dell'ammontare delle entrate connesse con le agevolazioni fiscali di cui al comma 1, lettere *d)* ed *e).*	*Soppresso*
6. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1**, che devono essere corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute**, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia **e per le conseguenze di carattere finanziario**, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto.	**4**. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto.
7. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri ai sensi del comma 6, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, trasmette nuovamente alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.	**5.** Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri ai sensi del comma **4**, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, trasmette nuovamente alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
8. Decorsi i termini di cui ai commi 6 e 7 senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.	**6.** Decorsi i termini di cui ai commi **4** e **5** senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

€ 0,50